

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento intracomunitario di partecipazioni e neutralità fiscale

di **Ennio Vial**



Gli [articoli 178](#) e [179 Tuir](#) disciplinano il trattamento fiscale applicabile agli **scambi e ai conferimenti di partecipazioni che interessando soggetti residenti in diversi stati membri della UE**, in conformità con quanto previsto dalla **Direttiva 2009/133/CE del 19.10.2009** che ha sostituito la previgente direttiva 90/434/CEE del 23.07.1990.

L'[articolo 178 Tuir](#) delinea l'ambito soggettivo di applicazione degli scambi intracomunitari mentre il successivo [articolo 179](#) individua il **regime fiscale applicabile**.


Per effetto del combinato disposto delle due norme, **le operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimenti tra soggetti residenti in diversi Stati membri della UE** non comportano realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

Ai fini della applicabilità del suddetto regime di neutralità fiscale è necessario che la società conferita e la società conferitaria siano **società di capitali e risiedano in due differenti Stati UE** e che uno dei due soggetti sia residente in Italia.

Non viene posta alcuna condizione invece con riguardo ai "**soci della scambiata**", i quali possono essere residenti sia nello stesso Stato membro della "società acquirente", sia nello stesso Stato membro della "società scambiata".

Le suddette norme si applicano ad operazioni quali il **conferimento di una società italiana in una holding comunitaria** (ad esempio una holding lussemburghese) o, viceversa, al conferimento di una partecipazione comunitaria in una holding italiana.

Figura n. 1 : conferimento di società italiana in holding comunitaria



L'[articolo 178 Tuir](#) richiede che la conferitaria riceva dai soci conferenti **azioni o quote che consentano l'acquisto o l'integrazione di una partecipazione di controllo nella conferita**, al pari di quanto prescritto, per i conferimenti domestici, dall'[articolo 177, comma 2, Tuir](#).

Le due norme, tuttavia, presentano degli elementi di differenziazione.

Infatti il conferimento effettuato ai sensi dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#) si configura come un'operazione a "**neutralità indotta**"; pur ricadendo, quindi, nell'ambito di un **regime realizzativo**, l'entità della plusvalenza viene legittimamente "pilotata", fino ad azzerarsi, quando vi è coincidenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e l'incremento del patrimonio netto della conferitaria.

Diversamente, il conferimento ai sensi dell'[articolo 178 Tuir](#) avviene secondo una vera e propria **neutralità fiscale**. L'incremento del netto della conferitaria diviene quindi irrilevante ai fini del regime fiscale applicabile.

Chiariamo il confronto tra i due regimi con un **esempio**.

Tizio e Caio detengono una partecipazione in Alfa srl. Cosa succede se i due soci decidono di conferire le partecipazioni in una **holding domestica** oppure in un'altra **holding comunitaria**?

Ipotizziamo che il **costo fiscalmente riconosciuto** complessivo ammonti a euro 1.000.

Si precisa che si considera il **costo fiscalmente riconosciuto complessivo**, per semplicità, in luogo del costo fiscalmente riconosciuto in capo a ciascun socio.

L'incremento del patrimonio netto nella conferitaria holding è pari a 1.000.

Sia nell'ipotesi del conferimento ex [articolo 177, comma 2](#), sia nell'ipotesi del conferimento intracomunitario **non emergono plusvalenze**.

Supponiamo, ora, che **l'incremento del netto della holding conferitaria ammonti a euro 5.000**.

In questo caso, per il **conferimento domestico** (ex [articolo 177, comma 2](#)) si realizza una plusvalenza di euro 4.000, mentre il **conferimento intracomunitario continua a rimanere neutrale**.

Gli elementi di positività che possono indurre alla creazione di una holding comunitaria si possono individuare nella **sussistenza di vantaggi derivanti da una immagine internazionale del gruppo**.

La holding comunitaria può, inoltre, costituire un **canale più agevole per attirare investitori esteri**.

È un veicolo che può consentire il reperimento di fonti di finanziamento in modo più agevole, o può essere in grado di **sfruttare mercati finanziari più evoluti**.